

35637/07

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/07/2007

SENTENZA

N. 00827 /2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. PAPA ENRICO	PRESIDENTE	
1. Dott. MANCINI FRANCO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. IANNIELLO ANTONIO	"	N. 031819/2006
3. Dott. AMOROSO GIOVANNI	"	
4. Dott. SENSINI MARIA SILVIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) NONES CARLO

N. IL 13/03/1956

avverso SENTENZA del 14/12/2005

GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di TRENTO

sentita la relazione fatta dal Consigliere
SENSINI MARIA SILVIA
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.

*annullarsi la sentenza limitatamente alla pronuncia
sulla confisca, senza rinvio e disponendosi la
restituzione agli aventi diritto;
in subordine annullarsi sul punto "de quo"
con rinvio.*

Udit i difensor Avv.

Fatto e Motivi della Decisione

Con sentenza in data 14/12/2005 il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Trento mandava assolto Nones Carlo con la formula "perché il fatto non è previsto come reato" dalle seguenti imputazioni: art. 30 comma 1 lett. b) L. n. 157/1992, per aver detenuto senza l'idonea documentazione attestante la lecita provenienza i seguenti esemplari di volatili impagliati: n. 1 Sparviere, n. 1 Astore, n. 1 Falco Pellegrino e n. 1 Picchio verde; art. 30 comma 1 lett. g) L. n. 157/1992, per aver detenuto i seguenti esemplari impagliati appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina di cui è vietato l'abbattimento: n. 1 Gallo cedrone, n. 2 Fainc, n. 4 Scoiattoli; art. 1 lett. f) L. n. 150/1992 per aver detenuto in assenza della prescritta documentazione i seguenti volatili impagliati: n. 1 Sparviere, n. 1 Astore, n. 1 Falco Pellegrino e n. 1 Picchio Verde. Il G.U.P. disponeva la confisca dei reperti in sequestro.

Osservava il Giudicante nella pronuncia assolutoria che le norme precettive contenute nelle lettere b) e g) dell'art. 30 L. n.157/1992 assimilano alle ipotesi di abbattimento e di cattura quella della detenzione della fauna selvatica di cui sia vietato l'abbattimento (lett. g) ovvero rientranti nelle popolazioni viventi stabilmente o temporalmente in stato naturale di libertà (lett. b). In ogni caso, però, si tratta di detenzione (equivalente ad abbattimento o cattura) di animali vivi.

Stessa considerazione assolutoria si imponeva per il reato ex art. 1 L. n. 150/1992, che prevede la tutela di alcune specie in sede di importazione dall'estero, mentre – nella specie – gli uccelli impagliati rinvenuti erano tutti prodotto di campagne di caccia remote, realizzate dall'imputato o da persone a lui collegate. I reperti, tuttavia, ad

avviso del G.U.P., andavano confiscati, in quanto si realizzava una protrazione dell'illecito consistito nel loro illecito abbattimento.

Avverso il provvedimento di confisca ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del Nones, deducendo che l'art. 28 comma secondo L. n. 157/1992 prevede che " In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1 lett. a),b), c). d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati". Pertanto, l'applicazione della misura della confisca doveva ritenersi subordinata alla pronuncia di condanna per le ipotesi contravvenzionali richiamate. Neppure poteva applicarsi la confisca in relazione all'art. 1 lett. f) L. n.150/1992, non solo perché anche in relazione a tale ipotesi il Nones era stato assolto, ma perché gli animali detenuti non provenivano certamente dall'estero.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'art. 30 della legge n. 157/1992, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state, tuttavia, utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dall'art. 28 comma 2 della stessa legge n. 157/1992, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui agli artt. 240 cpv. c.p. e 6 della legge 22/5/1975 n. 152, in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando si tratti di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna (cfr. Cass. Sez. 3, 28/1/2003 n. 15166, Filippone, rv. 224709).

La confisca non poteva neppure essere disposta in relazione alla fattispecie di cui all'art. 1 della legge n. 150/1992, risultando dalla stessa sentenza del G.U.P. di Trento che gli uccelli impagliati rinvenuti erano tutti prodotto di campagne di caccia remote

F. S.

nel tempo, realizzate dal prevenuto o da soggetti a lui collegati, non già frutto di importazione illegittima. Invero, la confisca è prevista come obbligatoria (e, dunque, a prescindere dalla condanna del responsabile), in esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora selvatiche, detta CITES, nel caso di importazione e detenzione senza la prescritta certificazione di esemplari di specie protette, laddove – nel caso specifico – tale presupposto è stato ritenuto insussistente dal Giudice di merito.

La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, che va eliminata, con restituzione dei beni all'avente diritto

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla confisca, statuizione che elimina, disponendo la restituzione dei beni all'avente diritto.

Così' deciso in Roma l'11/7/2007

Il Presidente

Luca Lanza

Il cons. est.

U. G. Scavini

